Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 21 febbraio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 21 FEBBRAIO 1977:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui allo art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dallo inquinamento.
(1545)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 febbraio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, comma primo, limitatamente alle parole: "alla Commissione inquirente o", 12, limitatamente alle parole: " il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente", 13, 14, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o", 16, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n. 20: "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1844)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1976, n. **991**.

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a prelevare la somma di L. 300.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 121 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1976;

Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della predetta Azienda;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, il quale articolo dispone che gli oneri derivanti dalle temporanee agevolazioni tariffarie in materia di servizi telefonici, valutati in lire 300 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi telefonici a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio 1976 e che alla nuova spesa si fa fronte mediante prelevamento della somma corrispondente dal fondo di riserva per le spese impreviste della ripetuta Azienda;

Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tenuto conto del prelevamento di lire 500 milioni disposto con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1976, n. 736, presenta una disponibilità di L. 300.000.000, depositate in conto corrente presso la tesoreria centrale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la tesoreria centrale, la somma di L. 300.000.000 per far fronte, nell'anno finanziario 1976, all'onere derivante dalla applicazione dell'art. 27 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. 571. — Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste L. 300.000.000

Spesa:

Cap. 258 (con denominazione modificata). — Rimborso alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni degli oneri derivanti dalle temporanee agevolazioni tariffarie alle popolazioni delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 . . . . L. 300.000.000

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1976

LEONE

COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. **26**.

Autorizzazione alla fondazione « Linda Penotti », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 26. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Linda Penotti », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Francesco Penotti con testamento olografo 24 giugno 1972, pubblicato a rogito del notaio avv. Marco Panvini Rosati in data 1° aprile 1974, n. 98797 di repertorio, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 3.756.458.722, come da inventario redatto a termini di legge dall'8 aprile 1974 al 24 marzo 1975.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1977
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 27.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 27. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Barigozzi Anita ved. Serpero in favore dell'opera pia Mutilatini don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », con testamento olografo 25 ottobre 1965, pubblicato, a rogito del notaio dott. Antonio Mascheroni, in data 20 luglio 1973, n. 21176 di repertorio, n. 4749 di raccolta, e registrato a Monza il 26 luglio 1973 con il n. 4896, vol. 3°, consistente nella somma di L. 30.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1977
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 81

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1976.

Iscrizione di ventinove varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, che rende obbligatoria l'istituzione dei registri delle varietà per talune specie di piante agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 che istituisce detti registri di varietà allo scopo di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 1837 del 5 novembre 1976, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 7 ottobre 1976, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione nel registro nazionale di venticinque varietà appartenenti a specie di cereali, barbabietole da zucchero, foraggere;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà tenuti dallo Istituto dei registri delle varietà le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 7 ottobre 1976 sono depositate ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'istituto stesso:

1) Frumento duro « Gabbiano »:
responsabile della conservazione in purezza: Samoggia Luigi - Bologna;

2) Frumento duro « Kid »:
responsabile della conservazione in purezza: Samoggia Luigi - Bologna;

3) Frumento duro « Dritto »:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto - Fontarronco (Arezzo);

4) Frumento duro « Produra »:
responsabile della conservazione in purezza: CISE - Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona);

5) Frumento duro « Rio »:
responsabile della conservazione in purezza: Roffi s.s.a.s. - Bologna;

6) Frumento duro « Ranger »:
responsabile della conservazione in purezza: Roffi s.s.a.s. - Bologna;

7) Frumento duro « Tito »:
responsabile della conservazione in purezza: C.N.E.N. - Roma;

8) Frumento tenero « Palata »:
responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Bologna;

9) Frumento tenero « Castan »:
responsabile della conservazione in purezza: Sogroup 59 - Coutiches (Nord) Francia;

10) Frumento tenero « Fiamma »:
responsabile della conservazione in purezza: Consorzio agrario provinciale - Cremona;

11) Frumento tenero « Adda »:
responsabile della conservazione in purezza: Consorzio agrario provinciale - Cremona;

12) Frumento tenero « Este »:
responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine;

13) Frumento tenero « Democrat »:
responsabile della conservazione in purezza: Samoggia Luigi - Bologna;

14) Frumento tenero « Sprint »:
responsabile della conservazione in purezza: Samoggia Luigi - Bologna;

15) Orzo distico « Katy »:
responsabile della conservazione in purezza: Florimond Desprez - Cappelle - Templeuve (Francia);

16) Orzo polistico: « Rondo »:
responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Bologna;

17) Barbabietola da zucchero « Monauta Ses »:
origine della varietà: incrocio tra linee monogermi diploidi e linee plurigermi tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme - Massa Lombarda;

18) Barbabietola da zucchero « Polisaros K 3 »:
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Renroffi - Bologna;

19) Barbabietola da zucchero «Maribo Auta Mono»:
origine della varietà: incrocio tra famiglie maschiosterili diploidi monogermi genetiche con famiglie tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Langebrogade Copenaghen (Danimarca);

20) Lolium multiflorum « Vejrup MB. »:
responsabile della conservazione in purezza: M. Brock, Vesterbro 3, Odense (Danimarca);

21) Lolium perenne L « Pamir »:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi;

22) Lolium perenne L « Vejo »:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale - Perugia;

23) Lolium perenne L « Splendor »:
responsabile della conservazione in purezza: B. V. Kweekbedrijf Zelder Landgoed Zelder - Ottersum (Olanda);

24) Lolium perenne L « Caprice »:
responsabile della conservazione in purezza: B. V. Kweekbedrijf Zelder Landgoed Zelder - Ottersum (Olanda);

25) Lolium perenne L « Hubal »:
responsabile della conservazione in purezza: B. V. Kweekbedrijf Zelder Landgoed Zelder - Ottersum (Olanda);

26) Lolium perenne L « Verna »:
responsabile della conservazione in purezza: Dansk Planteforaedling Borkop (Danimarca);

27) Lolium perenne L. « Cropper »:
responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle (Olanda);

28) Lolium perenne L. « Talbot »:
responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle (Olanda);

29) Vicia villosa Roth « Orsara »:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi.

Roma, addì 14 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(1389)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi limitatamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 e il decreto ministeriale 28 marzo 1975, con il quale sono state, tra l'altro, determinate le modalità di versamento dei contributi a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione — per il biennio 1977-78 — della misura del contributo dovuto da detti enti per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie e delle modalità di accertamento e di riscossione dello stesso;

Sentito, ai sensi di legge, il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, per il biennio 1977-78, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 28 ottobre 1973, citato in premessa:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento od un capitale versato non superiore a L. 100.000: L. 25.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a trecento od un capitale versato superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 40.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a trecento e non superiore a mille od un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000: L. 80.000;

d) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille e non superiore a quattromila od un capitale versato superiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 150.000;

e) enti cooperativi con numero di soci superiore a quattromila od un capitale versato superiore a L. 2.000.000: L. 200.000.

Roma, addì 30 dicembre 1976

(1740) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Bolognola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 agosto 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone del comune di Bolognola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bolognola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico in quanto naturale anfiteatro racchiuso dalla cerchia montana dei monti Sibillini del versante maceratese, partendo da monte Pennino sino al monte San Vicino, comprendente i crinali dei monti Valfibbia, Cacamillo, Rotondo, Pizzo Tre Vescovi, Priora, Castelmanardo, Sassotetto, caratterizzato dalla presenza di faggete di eccezionale valore paesaggistico e naturalistico, nonché da zone quali il vallone della Acquasanta, avente particolare unità d'ambiente e tale da essere individuato come biotopo;

Decreta:

Le zone — come sotto specificate — site nel territorio del comune di Bolognola (Macerata) hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono descritte nei fogli catastali: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, confinanti con i comuni di Sarnano, Acquacanina, Ussita e Montefortino, con l'esclusione dei fogli catastali 6 e 8.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona curerà che il comune di Bolognola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alle sopra descritte zone hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Verbale n. 52

Oggi 22 agosto 1975, presso l'amministrazione provinciale di Macerata, debitamente convocata dal presidente, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia per l'esame del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) BOLOGNOLA: proposta di tutela per alcune zone del territorio comunale;

(*Omissis*).

Dopo esaurienti discussioni la commissione, sulla scorta del quadro catastale di unione di Bolognola, con il voto favorevole del sindaco, e quindi all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Bolognola, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio del comune descritto nei fogli catastali 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e precisamente il territorio confinante con i comuni di Sarnano, Acquacanina, Ussita e Montefortino, con esclusione dei fogli catastali 6 e 8.

La commissione ha riconosciuto nella zona come sopra tutelata l'interesse paesaggistico e naturale previsto dall'art. 1 della citata legge in quanto naturale anfiteatro racchiuso dalla cerchia montana dei monti Sibillini dal versante maceratese partendo da monte Pennino sino al monte San Vicino, comprendente i crinali dei monti Valfibbia, Cacamillo, Rotondo, Pizzo Tre Vescovi, Priora, Castelmanardo, Sassotetto, caratterizzato dalla presenza di faggete di eccezionale interesse paesistico e naturalistico, nonché da zone quali il vallone dell'Acquasanta, avente particolare unità d'ambiente e tale da essere individuato come biotopo.

(*Omissis*).

(1347)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto predetto;

Visti i propri decreti in data 30 novembre 1963, 21 giugno 1965, 4 agosto 1969 e 30 dicembre 1971, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 324 del 14 dicembre 1963, n. 157 del 26 giugno 1965, n. 227 del 6 settembre 1969 e n. 21 del 25 gennaio 1972, relativi alla costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio il collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione è ricostituito come segue:

Cassarino dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Frattini dott. Pericle e Gallo dott. Renato, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(1554)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elcom S.n.c., in Padova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Elcom S.n.c. - Via Tiepolo, 15 di Padova, ha effettuato un pagamento anticipato di lire italiane 8.191.468 di cui al mod. *B*-Import n. 4963035 rilasciato in data 20 marzo 1975 dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, per l'importazione di materiale elettrico di origine e provenienza Inghilterra;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 25 luglio 1975 con un ritardo, quindi, di novantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 542132 del 24 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il forte rallentamento nelle vendite sul mercato interno ed il conseguente aumento delle scorte di magazzino è una motivazione di carattere strettamente commerciale e pertanto non valida ai fini dello svincolo della fidejussione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elcom S.n.c. - Via Tiepolo, 15 di Padova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nella misura del 5 % di Lit. 8.191.468 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(1647)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici della sottoindicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste dagli articoli 3, lettera *a*), e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè le provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali previste dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 364:

Salerno - piogge torrenziali, accompagnate da grandine e raffiche di vento nei gioni 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 novembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dicembre 1976.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia di Napoli e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, nonchè quelle contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dagli articoli 5 e 4, primo comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi per ciascuna provincia:

Napoli - violenti nubifragi con grandine del 17, 18, 19, 20 novembre 1976 (art. 5):

comune di Pozzuoli per i fogli di mappa numeri 8, 21.

Salerno - piogge torrenziali, accompagnate da grandine e raffiche di vento nei giorni 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 novembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dicembre 1976 (art. 4, primo comma):

comune di Casalbuono per le località Langone e Cerreta;

comune di Montesano sulla Marcellina per la località Cerreta;

comune di Padula per le località Drappa, Bufalaria, per la località delimitata a nord con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, a sud col fiume Calore, ad est con la strada provinciale Bivio Padula-Caiazzano, ad ovest col territorio del comune di Sala Consilina;

comune di Sala Consilina per il territorio delimitato a nord con l'autostrada, a sud con il Lagno Campigliolo e col territorio del comune di Sassano, ad est col territorio del comune di Padula e ad ovest con la strada comunale Pontefilo;

comune di Sassano per il territorio compreso tra i confini dei comuni di Padula e Sala Consilina ed il fiume Tanagro; per la località Ponte Cappuccini compresa tra il torrente Zia Francesca, la Fornace, il Lagno Vecchio ed il fiume Tanagro;

comune di Postiglione per la località Verdesca (parte), Ischia di Pietra Marotta (parte), Ischietella, Piano di Ruagno, Ischia del Colto;

comune di Serre per la località Lago, Pantano, Ferragine, Pedecchiosa, Padula, Verticchio, Cannizzola, Ionta Alta, Ionta Bassa;

comune di Altavilla Silentina per le località Tenimenti, Manfredi, Piano Felitto, Portiello, Molino di Pietra Marotta, Cerrocupo, Santaniello, Padula, Foddaro, Scanno (poderi limitrofi al fiume Calore), Molino Vecchio, Palata;

comune di Albanella per la località Ionta;

comune di Eboli per le località Ionta, Taverna Nova, Zagaro, Isca Rotonda, S. Vito, Torre delle Barriate, S. Cecilia, Lamatraversa, Coda di Volpa, Padula Grande, Trepiccioni, Aversana, Lido Lago, Campolongo, Arenosola, Foce Sele, Petruccia, Cioffi, Papaleone, La Storta, Torre Corcione, S. Berniero, Campione;

comune di Battipaglia per le località Lido Lago e Aversana;

comune di Giffoni Vallepiana per la località Sardone, limitatamente ai terreni a sinistra del fiume Piacentino all'altezza della masseria Stabile, e per la località S. Maria a Vico;

comune di Castellabate per le località San Leo, Valle, S. Andrea, Tiro a Segno, Spiafriddo;

comune di Perdifumo per le località Noce, Scavata, Pardine, Difesa, S. Rocco, Vetrano, Palmo, Garofalo, Camella, Petrosa, Giardino, Piscicolo, Spineto, Pantano, S. Sofia, Vatolle;

comune di Serramezzana per le località S. Antonio, S. Nicola, S. Maria, Vigna, Sezze, Pantana;

comune di Laureana Cilento per le località S. Paolo, Acqua, Matera, Vallone Cecato;

comune di Lustra Cilento per le località Ortale, Sieggio, Ponti Rossi, Corticelle, Selvitine, Acqua dei Salici;

comune di Ogliasto Cilento per le località Maddalena, S. Caterina, S. Rocco, Foresta;

comune di Prignano Cilento per la località Gorgo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto 11/T in data 3 marzo 1976, con il quale il dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dott. Davide Collini è stato nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale della gente dell'aria;

Vista la lettera di dimissioni presentata in data 28 ottobre 1976 dal dott. Davide Collini;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione in attesa della ricostituzione degli organi di amministrazione dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dall'incarico di commissario straordinario dell'Ente nazionale della gente dell'aria presentate dal dott. Davide Collini.

Il dott. Salvatore Brancati è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, commissario straordinario dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

(1556)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 21 dicembre 1976, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle grandinate dell'11 agosto 1976 verificatesi nella provincia di Benevento, e delimitate le zone più gravemente colpite ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le nuove proposte della regione Campania;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in narrativa si delimitano le altre zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Benevento - grandinate dell'11 agosto 1976:

comune di Airola per i fogli di mappa numeri 5, 12, 13p, 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(1555)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti (cattedra di radiologia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di radiologia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1855)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario straordinario della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autonoma autolinee briantee, in Monza.

Con decreto 31 gennaio 1977, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato nominato il commissario straordinario della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autonoma autolinee briantee (S.A.A.B.), in Monza, nella persona del sig. Rodolfo Cicchitti, in sostituzione del dott. Giuseppe Romeo, dimissionario.

(1700)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato D.D.T. 50 PB dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato D.D.T. 50 PB, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1568)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Mezene L 30 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mezene L 30, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1569)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Oleorogor 3 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Oleorogor 3, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1570)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Senam dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Senam, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1571)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tiezene P dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tiezene P, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1572)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tiezene blu dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tiezene blu, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1573)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cuprossina OL 25 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cuprossina OL 25, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1574)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cidial 20 L dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cidial 20 L, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1575)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Gesarol 10 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gesarol 10 concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1576)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Gaberol OE 25 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gaberol OE 25, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1577)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Gaberol 50 PB dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gaberol 50 PB, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1578)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nefis 40 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nefis 40, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1580)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Mixol dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mixol, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1579)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Rogor P 38 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rogor P 38, concessa all'impresa Montedison S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1604)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Olio bianco emulsionabile dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Olio bianco emulsionabile, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 16 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,10	882,10	882,15	882,10	882,10	882,10	882,20	882,10	882,10	882,10
Dollaro canadese	860,35	860,35	860,80	860,35	860,30	860,30	860,55	860,35	860,35	860,35
Franco svizzero	351,25	351,25	351,40	351,25	351,30	351,20	351,22	351,25	351,25	351,25
Corona danese	149,30	149,30	149,30	149,30	149,30	149,30	149,33	149,30	149,30	149,30
Corona norvegese	167,34	167,34	167,40	167,34	167,38	167,30	167,34	167,34	167,34	167,35
Corona svedese	208,35	208,35	208,40	208,35	208,38	208,30	208,38	208,35	208,35	208,35
Fiorino olandese	352,43	352,43	352,40	352,43	352,55	352,40	352,40	352,43	352,43	352,45
Franco belga	24,01	24,01	23,9980	24,01	24 —	24,05	24 —	24,01	24,01	24 —
Franco francese	177,41	177,41	177,20	177,41	177,40	177,40	177,37	177,41	177,41	177,40
Lira sterlina	1505,60	1505,60	1505,50	1505,60	1505,12	1505,60	1505,50	1505,60	1505,60	1505,60
Marco germanico	367,76	367,76	367,60	367,76	367,70	367,75	367,81	367,76	367,76	367,75
Scellino austriaco	51,74	51,74	51,73	51,74	51,74	51,75	51,73	51,74	51,74	51,75
Escudo portoghese	27,10	27,10	27,15	27,10	27,16	27,10	27,11	27,10	27,10	27,10
Peseta spagnola	12,7997	12,7997	12,80	12,7997	12,80	12,79	12,80	12,7997	12,7997	12,80
Yen giapponese	3,108	3,108	3,11	3,108	3,106	3,10	3,107	3,108	3,108	3,10

Media dei titoli del 16 febbraio 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	85,750
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,400
» 5 % (Ricostruzione)	98,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,175
» 5 % (Beni esteri)	89,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50 % » » 1968-83	75,225
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,375
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,100
» poliennali 7 % 1978	99,650
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,175
» » 9 % 1980	87,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1977

Valuta	
Dollaro USA	882,15
Dollaro canadese	860,45
Franco svizzero	351,235
Corona danese	149,315
Corona norvegese	167,34
Corona svedese	208,365
Fiorino olandese	352,415
Franco belga	24,005
Franco francese	177,39
Lira sterlina	1505,55
Marco germanico	367,785
Scellino austriaco	51,735
Escudo portoghese	27,105
Peseta spagnola	12,798
Yen giapponese	3,107

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 17 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,05	882,05	882 —	882,05	882,05	882 —	882,15	882,05	882,05	882,05
Dollaro canadese	859,70	859,70	860 —	859,70	859,65	859,65	863,60	859,70	859,70	859,70
Franco svizzero	350,91	350,91	350,80	350,91	350,92	350,90	351 —	350,91	350,91	350,90
Corona danese	149,12	149,12	149 —	149,12	149,12	149,10	149,15	149,12	149,12	149,10
Corona norvegese	167,18	167,18	167,20	167,18	167,25	167,15	167,20	167,18	167,18	167,20
Corona svedese	208,22	208,22	208,10	208,22	208,30	208,20	208,33	208,22	208,22	208,20
Fiorino olandese	352,05	352,05	352,10	352,05	352,18	352 —	352,23	352,05	352,05	352,05
Franco belga	23,968	23,968	23,9950	23,968	23,97	23,95	23,983	23,968	23,968	23,95
Franco francese	177,13	177,13	176,90	177,13	177,08	177,10	177,10	177,13	177,13	177,15
Lira sterlina	1503,65	1503,65	1504 —	1503,65	1503,45	1503,60	1503,90	1503,65	1503,65	1503,65
Marco germanico	367,71	367,71	367,93	367,71	367,69	367,70	367,62	367,71	367,71	367,70
Scellino austriaco	51,755	51,755	51,70	51,755	51,75	51,70	51,71	51,755	51,755	51,75
Escudo portoghese	27,10	27,10	27,10	27,10	27,16	27,05	27,15	27,50	27,50	27,10
Peseta spagnola	12,744	12,744	12,79	12,744	12,91	12,70	12,783	12,744	12,744	12,75
Yen giapponese	3,117	3,117	3,12	3,117	3,108	3,10	3,114	3,117	3,117	3,10

Media dei titoli del 17 febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,750
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,300
» 5 % (Ricostruzione)	98 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,175
» 5 % (Beni esteri)	90,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50 % » » 1968-83	75,225
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,375
» 9 % » » 1975-90	82,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,100
» poliennali 7 % 1978	92,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,175
» » 9 % 1980	87,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,10
Dollaro canadese	861,65
Franco svizzero	350,955
Corona danese	149,135
Corona norvegese	167,19
Corona svedese	208,275
Fiorino olandese	352,14
Franco belga	23,975
Franco francese	177,115
Lira sterlina	1503,775
Marco germanico	367,665
Scellino austriaco	51,732
Escudo portoghese	27,125
Peseta spagnola	12,778
Yen giapponese	3,115

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 623/R/Gab., con cui al sig. Angelo Alton, nato a La Villa in Badia il 24 marzo 1888, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Altoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 dicembre 1976 dalla sig.ra Altoni Federica Geltrude in Demetz, nata ad Ortisei il 17 febbraio 1938, figlia del predetto, in atto ivi residente, in via Scurcia n. 75;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessata;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67202/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 623/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della sig.ra Altoni Federica Geltrude in Demetz, nata ad Ortisei il 17 febbraio 1938 ed ivi residente in via Scurcia n. 75, viene ripristinato nella forma tedesca di Alton.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 gennaio 1977

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(1707)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a trecentodiciassette posti della 1ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico.

Il presente concorso, autorizzato con decreti del Ministero della sanità in data 10 novembre 1976, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è indetto esclusivamente per soddisfare le specifiche esigenze di servizio di unità periferiche dell'Istituto nell'ambito delle quali pertanto i vincitori dovranno essere utilizzati.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi trecentodiciassette posti della 1ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico, ripartiti come segue:

Province	Posti
Alessandria	19
Asti	10
Bologna	8
Campobasso	1
Chieti	4
Cuneo	17
Ferrara	7
Forlì	7
Frosinone	9
Isernia	1
L'Aquila	5
Latina	8
Modena	6
Novara	28
Parma	3
Pescara	4
Piacenza	4
Ravenna	5
Reggio Emilia	6
Rieti	6
Roma	16
Teramo	2
Torino	110
Vercelli	26
Viterbo	5
Totale	317

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola provincia che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più province, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, dei seguenti requisiti:

A) Diploma legale di laurea in medicina e chirurgia.

B) Titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo.

C) Iscrizione all'albo dei medici.

D) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le elevazioni di detto limite si applicano le norme di legge vigenti nell'Amministrazione dello Stato.

E) Cittadinanza italiana.

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica gli aspiranti all'impiego.

H) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le province di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 - (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla Direzione generale del l'Istituto - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non saranno considerate valide le domande presentate ad altri uffici dell'Istituto o ad amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicare il titolo che legittima l'elevazione stessa;

c) la residenza;

d) il possesso del diploma legale di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) l'iscrizione all'albo dei medici;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono.

La firma in calce alle domande dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la domanda potrà essere vistata, per autenticazione, dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Dire-

zione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo incaricato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il commissario straordinario dell'Istituto nomina e presiede la commissione esaminatrice di cui sono chiamati a far parte i seguenti altri componenti:

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale;

un funzionario medico di prima qualifica del ruolo professionale;

tre membri esterni.

Le funzioni di segretario e segretario aggiunto sono disimpegnate rispettivamente da un dipendente con qualifica non inferiore a dirigente e da un dipendente con qualifica di collaboratore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti:

A) Per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.M.:

dichiarazione del candidato vistata dal capo servizio o dal direttore della sede provinciale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Per la precedenza:

1) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti, profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

2) gli ex combattenti e categorie assimilate nonché i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento: documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

3) i capi di famiglia numerosa: documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle province indicate all'art. 1 sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva sarà data applicazione alle norme relative alla preferenza di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non trova applicazione il titolo di preferenza previsto al n. 10) del citato comma.

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie saranno collocati, nell'ordine delle preferenze, immediatamente dopo i concorrenti che beneficiano dei titoli previsti al n. 17) del medesimo comma quarto.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del commissario straordinario dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla nomina in ruolo dei vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonché dell'esito favorevole del prescritto periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma legale di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata, in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) certificato di iscrizione all'albo dei medici;

d) estratto dell'atto di nascita in bollo.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dai quali discende tale beneficio, sempreché non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

e) certificato di cittadinanza italiana, in bollo;

f) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo;

h) certificati dei carichi pendenti, in bollo, rilasciati rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

i) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

l) documento aggiornato comprovante la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti commissariali di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti la Direzione generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Ai candidati nominati sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al personale della 1ª qualifica del ruolo professionale e cioè una retribuzione annua lorda di L. 5.622.425 oltre le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella misura prevista per il personale civile dello Stato, nonché il compenso per eventuali prestazioni di lavoro straordinario che per 250 ore annue (limite massimo consentito) ammonta a L. 777.000.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della Direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale potrà procedere ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine della graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il commissario straordinario: GHERGO

Schema di domanda

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo n. 210 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico (1ª qualifica del ruolo professionale) di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 21 febbraio 1977 per i posti relativi alla provincia . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma legale di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . ; presso . . . . ;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . . . presso . . . ;

f) di essere iscritto all'albo dei medici della provincia di . . . ;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . ;

h) di avere/non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma . . . . (5)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la provincia per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) *Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza per i dipendenti dell'Istituto* il visto potrà essere apposto dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

PROGRAMMA DI ESAME

A) Prove scritte

Le due prove scritte verteranno, ciascuna, su uno dei seguenti argomenti:

1) *Argomenti fondamentali di patologia medica*:

malattie dell'apparato cardio vascolare e di quello respiratorio; dell'apparato digerente, del fegato e delle vie biliari; dei reni; malattie reumatiche e delle articolazioni; del sangue; malattie dismetaboliche e delle ghiandole a secrezione interna.

2) *Igiene e medicina preventiva*:

la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

3) *Medicina legale e delle assicurazioni*:

definizione e metodologia medico-legale;
il rapporto di causalità in medicina legale;
deontologia medica e medico-sociale;
assicurazioni sociali (l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi; l'assicurazione sociale contro le malattie);
il sistema di sicurezza sociale.

4) *La riabilitazione*:

aspetti medici e sociali.

B) Prova orale

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) legislazione sanitaria;
2) elementi di medicina sociale;
3) elementi di medicina del lavoro;
4) elementi di statistica sanitaria;
5) assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie:

le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;
i soggetti, l'oggetto, i contributi e le prestazioni;
fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie;
il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.;
fonti legislative e normative;
ordinamento centrale e periferico;
prestazioni assistenziali dell'I.N.A.M., con particolare riguardo a quelle sanitarie;
compiti del corpo sanitario dell'Istituto;
attività di controllo;
le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale.

(1743)

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dello esercizio.

La prova scritta del concorso a duecentoquarantacinque posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1975, n. 00/41611, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 48, si svolgerà in Roma, alle ore 8 del giorno 9 marzo 1977 ed avrà luogo presso le seguenti sedi di esame:

1) sala conferenze e sala ex Larderello delle ferrovie dello Stato, via Giolitti n. 34, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera A (intera);

2) palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera B (da Babbi Oreste a Borra Oreano compresi);

3) aula magna dell'Antonianum, viale Manzoni n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera B (da Borrelli Alberto a Buzzi Maurizio compresi);

4) fiera di Roma, ingresso viale Cristoforo Colombo, cancello di sinistra, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera C (da Cabiddu Silvana a Craus Bruno compresi);

5) fiera di Roma, ingresso viale Cristoforo Colombo, cancello di destra, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere:

C (da Creaco Pasquale a Cuzzocrea Domenico compresi);
D (intera);
E (intera);
F (da Fabbian Mauro a Feleppa Rocco compresi);

6) palazzo dello sport, EUR, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere:

F (da Felice Maria Elena a Fuzza Berardino compresi);
G (intera);
H (intera);
I (intera);
J (intera);
K (intera);
L (intera);
M (intera);
N (intera);
O (intera);
P (da Paccagnella Fusaro Susanna a Paduos Angela compresi);

7) palazzo dei congressi, EUR, ingresso piazzale John Kennedy, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere:

P (da Paesani Ofelia a Puzoni Mauro compresi);

Q (intera);

R (da Rabboni Brutti Danila a Rigotti Laura Maria compresi);

8) palazzo dei congressi, EUR, ingresso viale della Letteratura, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere:

R (da Rigozzo Armanda a Ruzzon Rosanna compresi);

S (da Saba Mauro Aldo a Sinato Marcello compresi);

9) palazzo dei congressi, EUR, ingresso viale dell'Arte, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere:

S (da Sinceri Giovanna a Svariati Elvira compresi);

T (intera);

U (intera);

10) aula magna della pontificia Università degli studi San Tommaso d'Aquino, largo Angelicum n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere:

V (intera);

W (intera);

X (intera);

Z (intera).

Le donne coniugate o vedove sono tenute a prendere in considerazione la lettera iniziale del cognome da nubile.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si riserva, in presenza di forza maggiore, di variare la data di effettuazione della prova scritta con apposito avviso che in siffatta evenienza verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1977.

Pertanto i candidati dovranno, nel loro interesse, accertare la pubblicazione di tale eventuale avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno anzidetto.

(1792)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione finale delle commissioni giudicatrici di concorsi, per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, relativo a tredici posti di insegnante di aritmetica, geografia, contabilità, matematica, fisica, contabilità, ecc., disponibili al 1° ottobre 1970 negli istituti d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 47-48 del 20-27 novembre 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati del concorso, per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio relativo a tredici posti di insegnante di aritmetica, geografia, contabilità, matematica, fisica, contabilità, ecc., disponibili al 1° ottobre 1970 negli istituti d'arte.

(1325)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1976 — 2° supplemento straordinario al n. 6 — è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e quella dei vincitori del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 7 aprile 1975.

(1323)

OSPEDALE PER MALATTIE INFETTIVE «D. COTUGNO» DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1757)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(1758)

OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(1759)

OSPEDALE «D. FILOMUSI» DI TOCCO DA CASAURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(1752)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1976, n. 59.

Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione dei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROGRAMMAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

La Regione provvede alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica secondo le disposizioni della legge 5 agosto 1975, n. 412.

A tal fine la Regione terrà presenti le eventuali risultanze della rilevazione nazionale prevista dall'art. 11 della suddetta legge n. 412 e promuoverà ed attuerà accertamenti e studi diretti ad acquisire la migliore conoscenza della situazione dell'edilizia scolastica nelle varie aree territoriali, sulla base anche delle indicazioni regionali dell'assetto del territorio e di sviluppo socio-economico.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, procede preliminarmente alla ripartizione territoriale degli interventi finanziari destinati alle opere di edilizia scolastica in relazione particolarmente alle finalità ed agli obiettivi di sviluppo delle varie aree territoriali. Della ripartizione è data immediata comunicazione agli enti di cui al successivo comma.

Le amministrazioni provinciali, sentiti i consigli scolastici distrettuali, predispongono le proposte di programma nei limiti delle disponibilità risultanti dalla suddetta ripartizione, distinta per gradi e tipi di scuola, indicando, fra l'altro, la natura dell'opera, il tipo di lavoro, il costo, la localizzazione ed ogni altro utile elemento, nonchè tenendo conto degli interventi che gli enti obbligati eseguono con fondi propri. Allorchè saranno costituiti i consorzi di gestione dei comprensori economico-urbanistici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, la Regione definirà i compiti dei consorzi stessi in ordine alla formazione dei programmi di edilizia scolastica.

Le proposte di programma sono formulate sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali con riferimento agli ambiti territoriali dei distretti scolastici; esse devono pervenire alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Le richieste degli enti obbligati e le indicazioni dei consigli scolastici distrettuali di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono trasmessi per conoscenza alle rispettive amministrazioni provinciali.

La specificazione del programma delle opere di edilizia scolastica è approvata dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Titolo II

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 3.

Per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica, in attuazione dei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, gli enti obbligati provvedono alle scelte dell'area nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 10 della legge medesima.

Il parere della commissione, prevista dal secondo comma del succitato art. 10, integrata da un funzionario tecnico designato dal competente assessorato alla urbanistica, sostituisce ogni altro parere di organi tecnici consultivi della Regione limitatamente all'attuazione del primo programma triennale di edilizia scolastica. Per l'acquisizione delle aree si applicano le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, nonchè quelle dell'art. 13 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gli enti obbligati anche consorziati provvedono alla compilazione dei progetti esecutivi a mezzo dei propri uffici tecnici, ovvero mediante affidamenti a liberi professionisti di incarichi da espletare entro un termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del codice civile.

Nella compilazione dei progetti devono essere osservate le norme vigenti relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica per i diversi tipi di scuola.

In ogni progetto la somma a disposizione dell'amministrazione per imprevisti deve essere incrementata in misura adeguata ai possibili oneri derivanti dalla revisione prezzi.

Art. 5.

L'approvazione del progetto deve essere effettuata dal competente organo dell'ente obbligato entro centoottanta giorni dalla comunicazione all'ente medesimo, da parte della Regione, dell'inclusione dell'opera nel programma approvato nei modi prescritti dall'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Ove occorra la deliberazione di indicazione dell'area il termine di cui al primo comma decorre dalla data in cui la stessa è divenuta esecutiva.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti, purché le aree necessarie per la esecuzione delle opere stesse siano state prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati oppure sia stata adottata la deliberazione comunale che costituisce variante ai predetti strumenti urbanistici, di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nel caso di comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico la dichiarazione di pubblica utilità discende dal formale provvedimento di vincolo dell'area da parte del presidente della giunta regionale.

L'ente obbligato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, può avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41.

Art. 6.

L'affidamento delle opere è effettuato dall'ente appaltante a mezzo di licitazione privata o di appalto-concorso, ovvero mediante trattativa privata a norma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto dalla presente legge.

Nel caso di scelta del contraente mediante licitazione privata si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, in quanto compatibili con la presente disciplina.

Per lavori di importo superiore a lire 500 milioni, l'avviso di gara deve essere pubblicato almeno nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per gare il cui importo è compreso tra i 200 milioni ed i 500 milioni l'avviso deve essere pubblicato almeno nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Per gare il cui importo è inferiore ai 200 milioni l'avviso deve essere pubblicato almeno nell'albo pretorio dell'ente obbligato.

Alle gare per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata devono essere invitate non meno di venti imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e l'importo indicati nell'avviso di gara.

L'avviso di gara deve essere pubblicato entro il termine di venti giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la delibera di approvazione del progetto.

Art. 7.

Nel caso che gli enti obbligati intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro novanta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dell'inclusione dell'opera nel programma approvato nei modi previsti dall'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Ove occorra la deliberazione di indicazione dell'area il termine di cui al primo comma decorre dalla data in cui la stessa è divenuta esecutiva.

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso.

L'ente obbligato aggiudica l'appalto ed emette il relativo formale provvedimento entro duecentoquaranta giorni dalla data del bando anche nel caso di esito negativo dell'appalto-concorso.

La commissione giudicatrice è nominata dall'ente obbligato.

La commissione sarà presieduta dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale interessati, o da loro delegato ed e composta: dall'ingegnere capo del competente genio civile o da suo delegato, da un esperto designato dal competente distretto scolastico e, in attesa della costituzione di quest'ultimo, dal competente provveditore agli studi, nonchè da due rappresentanti dell'ente obbligato.

Le mansioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal segretario o da un dipendente dell'ente obbligato.

Art. 8.

Possono presentare domanda di partecipazione agli appalti di cui alla presente legge imprese riunite, le quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo-gruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

L'impresa capo-gruppo deve essere iscritta all'albo nazionale dei costruttori per una classifica non inferiore alla metà dello importo dei lavori da appaltare e le altre per una classifica la cui somma non sia inferiore alla metà dell'importo dei lavori. Ciascuna impresa, comunque, deve essere iscritta per una classifica non inferiore alla quarta.

Possono essere integrate nel raggruppamento anche altre imprese.

Per lavori di importo superiore a 5.000 milioni nel raggruppamento deve essere presente almeno una impresa iscritta per classifica illimitata.

Nel caso in cui l'impresa qualificata capo-gruppo sia iscritta per importo pari a quello dei lavori a base d'asta, nei confronti di tutte le altre imprese riunite si prescinde dal possesso del requisito di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante.

Dette imprese devono presentare alla stazione appaltante, unitamente all'offerta:

a) una lista dei membri del gruppo, con la designazione del procuratore o mandatario;

b) l'irrevocabilità, anche per giusta causa, dal mandato stesso agli effetti del rapporto con l'ente appaltante;

c) l'attribuzione della rappresentanza, anche processuale, al mandatario da parte delle imprese mandanti nei confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto;

d) l'autorizzazione al procuratore a riscuotere con effetto illimitato per ciascuno dei membri;

e) l'assunzione della responsabilità solidale della impresa capo-gruppo per l'intera opera.

In caso di fallimento dell'imprenditore capo-gruppo o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandatario, quando sia titolare di impresa individuale, l'ente appaltante dichiara se intende proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandatario nei modi previsti dai commi precedenti e che sia di gradimento dell'ente stesso, o se preferisce recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o in caso di morte, interdizione o inabilitazione di un mandante che sia titolare di impresa individuale, il capo-gruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 9.

Le gare di licitazione privata andate deserte possono essere subito rinnovate anche con ammissione di offerte in aumento, senza l'obbligo di preventiva pubblicazione.

L'aumento dovrà, comunque, essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta.

Se la gara in aumento va deserta, si può esperire la trattativa privata.

Nei casi predetti di gare in aumento o di affidamento a trattativa privata, se la maggior spesa non trova copertura nel finanziamento accordato, la giunta regionale può concedere finanziamenti integrativi nei limiti dell'accantonamento previsto dall'art. 3, sesto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 10.

Le perizie relative ai lavori di variante e suppletivi a progetto nonchè le relative maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione delle singole opere con l'utilizzazione eventuale delle somme a disposizione per imprevisti e delle economie derivanti da ribassi d'asta, semprechè i maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera, sono approvate dal competente organo dell'ente obbligato su proposta del direttore dei lavori.

Ove per giustificati motivi si rendano necessarie maggiori spese che superino le previsioni di programma, la giunta regionale provvede all'integrazione del finanziamento utilizzando i fondi di cui all'art. 3, sesto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 11.

I pagamenti in conto del corrispettivo di appalto saranno disposti dagli enti obbligati sulla base di certificati rilasciati dal direttore dei lavori nella misura e nei termini stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

A tal fine ed anche per accelerare la esecuzione dei programmi la giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni a favore degli enti interessati con i mezzi della propria cassa nei limiti delle disponibilità annuali previste nel decreto di cui al quinto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, nella misura necessaria per il pagamento di oneri maturati e di stati di avanzamento dei lavori eseguiti.

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale nomina i collaudatori per le opere di cui alla presente legge ed omologa gli atti di collaudo.

Per le opere che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente i 50 milioni di lire, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

Al certificato di collaudo o di regolare esecuzione dovrà essere allegata una relazione acclarante i rapporti finanziari tra ente obbligato e Regione.

Art. 13.

Gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale coadiuvano gli enti obbligati, su loro richiesta, per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti la progettazione, l'appalto, la realizzazione ed il collaudo dell'opera.

Titolo III

ESECUZIONE DEI PROGRAMMI MEDIANTE CONCESSIONE

Art. 14.

Gli enti obbligati anche consorziati possono avvalersi per la progettazione ed esecuzione delle opere dell'istituto della concessione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, previo consenso del consiglio regionale.

Sarà fatto ricorso all'affidamento in concessione soprattutto nei casi in cui s'intendono realizzare piani organici di opere allo scopo di incentivare i processi di industrializzazione edilizia.

Gli enti obbligati che intendono avvalersi della concessione devono darne preventiva comunicazione alla Regione inviando copia del bando che dovrà contenere:

a) il luogo di esecuzione, la natura e le caratteristiche dell'opera;

b) il tempo previsto per l'esecuzione dell'opera;

c) il termine per la spedizione delle domande di partecipazione alla gara;

d) i requisiti e le condizioni atte a dimostrare la capacità tecnica ed economica del concorrente con riferimento fra l'altro all'iscrizione all'albo dei costruttori per la categoria e l'importo indicati nell'avviso di gara.

Il bando di gara dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Regione all'ente obbligato dell'inclusione dell'opera nel programma approvato nei modi previsti dall'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 15.

La scelta del concessionario è effettuata con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico dell'offerente che tenga conto del prezzo, del termine di esecuzione dei lavori e dell'eventuale utilizzazione di sistemi industriali.

Il provvedimento sull'esito della gara sarà adottato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 16.

Entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente viene stipulata apposita convenzione.

All'atto della stipulazione della convenzione il concessionario deve comprovare di aver prestato la cauzione definitiva.

La convenzione deve essere approvata dall'ente obbligato entro trenta giorni dalla stipulazione.

La Regione adotta una convenzione-tipo, alla quale gli enti obbligati sono tenuti ad uniformarsi.

Art. 17.

Per i casi previsti dal quinto comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, l'approvazione dei progetti è demandata al presidente della giunta regionale.

Titolo IV

NORME FINALI

Art. 18.

Gli enti obbligati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione della avvenuta adozione dei diversi provvedimenti previsti nei precedenti articoli entro venti giorni dalla scadenza del relativo termine.

In caso di inosservanza dei termini fissati dagli articoli precedenti e di quello previsto dall'art. 10, terzo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, la giunta regionale per i vari adempimenti da parte degli enti obbligati, fissato, eventualmente, un breve termine, provvede in via sostitutiva.

Le funzioni di competenza del presidente possono essere da questi delegate a singoli componenti della giunta regionale.

Art. 19.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere di edilizia scolastica, ivi comprese le scuole materne.

Art. 20.

Alla nomina dei componenti il collegio arbitrale di cui all'art. 45 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici anche nel caso di opere in concessione, si provvede nel modo seguente:

a) due magistrati della corte d'appello di Roma, nominati dal primo presidente della corte stessa;

b) un funzionario tecnico o amministrativo della Regione, nominato dal presidente della giunta regionale;

c) un rappresentante dell'ente appaltante;

d) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore.

Art. 21.

Le opere realizzate ai sensi della presente legge apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti obbligati, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 22.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia di opere pubbliche.

NORMA TRANSITORIA

Art. 23.

I termini previsti nei precedenti articoli, per gli enti inclusi nei programmi di edilizia scolastica già approvati dalla Regione, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 dicembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 dicembre 1976.

(1278)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1976, n. 60.

Integrazione della legge regionale n. 45 dell'11 settembre 1976, concernente autorizzazione di spesa per opere stradali di interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 del 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione dello stanziamento di L. 1.000.000.000 disposto con la legge regionale n. 45 dell'11 settembre 1976, per la concessione di contributi in capitale per opere stradali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181 e della legge 9 aprile 1971, n. 167, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 220.000.000.

La spesa suddetta è iscritta al cap. 2518.51 nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1976, con la seguente denominazione: « Contributi in capitale per l'esecuzione di opere stradali ai sensi delle leggi 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 27.27.60 del bilancio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 dicembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1976, n. 61.

Proroga dei termini di cui all'art. 4, sesto comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71 ed all'art. 4, terzo comma, della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 e modifica delle modalità di approvazione del piano definitivo di azzonamento dei comprensori economico-urbanistici e delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 del 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini fissati dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, art. 4, sesto comma, e dalla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, art. 4, terzo comma, sono prorogati sino al 30 novembre 1976.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, è sostituito dal seguente:

« Ulteriori variazioni al piano possono essere adottate con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti consorziati interessati, in caso di istituzione di nuovi comuni o di variazione delle circoscrizioni dei comuni esistenti o qualora siano intervenute sensibili modificazioni della struttura socio-economica del territorio ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Ulteriori variazioni al piano possono essere adottate con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti le province, i comuni e le comunità montane interessati, in caso di istituzione di nuovi comuni o di variazioni delle circoscrizioni dei comuni esistenti o qualora siano intervenute sensibili modificazioni della struttura socio-economica del territorio e delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 dicembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1976, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, recante norme sugli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 del 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo fisso di cui all'art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, che la regione Lazio è autorizzata a corrispondere per le spese di costruzione e di impianto degli asili-nido a favore dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane è elevato da L. 5.000.000 a L. 80.000.000 per ogni asilo-nido, limitatamente ai piani 1972 e 1973.

Tale contributo non potrà superare la somma di L. 32.500.000 per l'impianto e l'approntamento di asili-nido ricavati in locali preesistenti situati in centri storici o in zone già densamente urbanizzate e per gli asili-nido comunali e consortili di nuova costruzione, che non beneficiano del concorso finanziario dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 2.

All'onere di L. 4.000.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte mediante parziale utilizzazione dell'assegnazione statale di L. 6.992.000.000 concessa ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 ed iscrizione della suddetta somma di lire 4.000.000.000 al cap. 24.15.32 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1976.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 **della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel** *Bollettino ufficiale* **della regione Lazio.**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino **ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque** spetti di **osservarla e di farla osservare come legge della regione** Lazio.

Roma, addì 18 dicembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 dicembre 1976.

(1279)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ed integrazione del finanziamento di cui alla legge regionale 18 settembre 1974, n. 54.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, è inserito il seguente comma:

« L'art. 10 del predetto statuto è modificato come segue: Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può, se il consiglio di amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre nove quote, anche in tempi successivi ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, è inserito il seguente comma:

« Il termine del 30 giugno di cui al comma precedente è prorogato, limitatamente alle domande che si riferiscono agli esercizi 1973 e 1974 rispettivamente al 31 dicembre degli anni 1974 e 1975 ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a contributi i prestiti di esercizio, quale che sia il loro ammontare, nella misura massima di L. 3.000.000. Gli istituti bancari convenzionati, su richiesta delle cooperative *interessate, sono autorizzate a modificare conseguentemente* le loro convenzioni dandone adeguata comunicazione all'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato ».

Art. 4.

Per le finalità previste dalla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, è autorizzata per l'esercizio 1976 e successivi ad integrazioni dello stanziamento di L. 300.000.000 previsto dalla legge regionale 18 settembre 1974, n. 54, una ulteriore spesa di lire 200.000.000.

Art. 5.

All'onere previsto dal precedente articolo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 27.27.60 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 (elenco n. 4, partita n. 8).

La maggiore spesa suddetta di L. 200.000.000 è iscritta sul cap. 26.24.33 « Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per l'incremento del patrimonio sociale, per il pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio e per spese di gestione e di primo impianto (leggi regionali 6 febbraio 1974, n. 7 e 18 settembre 1974, n. 54) » del bilancio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 dicembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. 64.

Ulteriore finanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 8 marzo 1975, n. 30, recante norme per lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 marzo 1975, n. 30, è autorizzata per l'esercizio 1976 una maggiore spesa di L. 350.000.000.

Art. 2.

L'art. 17 della legge 8 marzo 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

« La Regione interviene con propri contributi al fine di favorire le iniziative culturali, scientifiche e formative nell'ambito delle biblioteche di enti locali promosse da enti, associazioni e consorzi aventi finalità culturali o prodotte autonomamente dalle biblioteche stesse. I contributi sono concessi agli enti locali nell'ambito dei piani annuali e pluriennali previsti dal successivo art. 18.

A tale scopo gli enti, associazioni e consorzi di cui al primo comma presentano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno per l'attività da svolgere nel periodo 1° giugno-31 ottobre ed entro il 15 settembre per quelle relative al periodo 1° novembre-31 maggio, proposte corredate da una relazione che ne illustri le finalità, le modalità di attuazione nonchè la previsione di spesa. Una commissione consultiva per il decentramento culturale, istituita presso l'assessorato alla cultura, vaglia le proposte pervenute ed appronta, entro trenta giorni dal termine di presentazione delle proposte stesse, un programma di attività che viene trasmesso a tutti gli enti locali.

Le commissioni di gestione delle biblioteche degli enti locali decidono, con il metodo della più ampia consultazione, le iniziative che intendono attuare, sia scegliendole nel programma di attività di cui al comma precedente, sia ideandole e producendole in proprio, anche in collaborazione con circoli culturali locali o gruppi autogestiti in cooperative di produzione artistica e lavoro culturale.

Gli enti locali, eventualmente in forma associata, provvedono ad avanzare richiesta di contributo alla Regione rispettivamente entro il 31 maggio ed il 15 novembre di ogni anno, indicando la previsione di spesa delle iniziative nonchè la propria disponibilità operativa e finanziaria.

La Regione assegna quindi i contributi, dopo aver sentito il parere della commissione consultiva per il decentramento culturale anche ai fini della ripartizione dei contributi fra i due periodi di attività ».

Art. 3.

All'art. 17 della legge 8 marzo 1975, n. 30, viene aggiunto il seguente art. 17-*bis*:

« La commissione consultiva per il decentramento culturale di cui al precedente art. 17, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è composta da:

a) l'assessore alla cultura della Regione o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due membri di nomina del consiglio regionale, con voto limitato a uno, scelti tra personalità della cultura;

c) un rappresentante regionale delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante regionale delle associazioni democratiche del tempo libero maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante regionale delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute;

f) un rappresentante dell'ente teatro di Roma;

g) un rappresentante dell'Accademia nazionale di S. Cecilia - Gestione autonoma dei concerti;

h) un rappresentante del teatro dell'opera di Roma;

i) cinque membri designati dalle sezioni regionali delle associazioni degli enti locali, scelti secondo la qualificazione e l'esperienza nel lavoro di organizzazione culturale sul territorio;

l) un funzionario designato dall'assessore alla cultura.

La commissione, al fine di contribuire alla individuazione degli obiettivi di programmazione culturale della Regione, propone l'attuazione da parte dell'assessorato alla cultura, di ricerche, indagini conoscitive e convegni di studio su argomenti di interesse scientifico e culturale.

La commissione, che dura in carica tre anni, si riunisce su convocazione dell'assessore alla cultura.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da personale dell'assessorato alla cultura ».

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della commissione consultiva per il decentramento culturale graveranno sul cap. 11.31.01 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1976, e, per gli anni successivi, sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

In sede di prima attuazione il termine di presentazione, da parte degli enti, associazioni e consorzi, dei programmi di attività di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 8 marzo 1975, n. 30, come sostituito dal precedente art. 2, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

La denominazione del cap. 12.10.73 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 è sostituita dalla seguente: « Contributi per iniziative culturali, scientifiche e formative nell'ambito delle biblioteche di enti locali nonchè a favore di associazioni e istituti di ricerca, di studio e di documentazione di interesse locale o regionale ».

Art. 7.

All'onere di L. 350.000.000 previsto dal precedente art. 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 17.27.53 (elenco n. 3, partita n. 2: « Interventi a favore delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale »), del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

La spesa suddetta sarà iscritta nei sottoindicati capitoli del bilancio medesimo:

Cap. 12.10.61. — Spese per la manutenzione, l'integrità e la sicurezza delle cose raccolte nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale, e degli archivi storici ad essi affidati, per la costituzione e diffusione di cataloghi regionali, per mostre di materiale storico, artistico e folkloristico; per l'aggiornamento ricorrente degli addetti alle biblioteche, alle attività culturali e agli archivi storici affidati ad enti locali	L. 20.000.000
Cap. 12.10.71. — Contributi per il finanziamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di enti locali e degli archivi storici ad essi affidati	160.000.000

Cap. 12.10.72. — Contributi a favore delle biblioteche di interesse locale aperte gratuitamente al pubblico . . . . L. 20.000.000

Cap. 12.10.73. - Contributi per iniziative culturali, scientifiche e formative nell'ambito delle biblioteche di enti locali, nonchè a favore di associazioni e istituti di ricerca, di studio e di documentazione di interesse locale o regionale . . » 150.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. **65.**

Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale del soppresso ente Gioventù italiana trasferito ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, nonchè del personale già dipendente dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica trasferito ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 58 e degli insegnanti elementari di ruolo che abbiano presentato l'istanza di cui all'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' inquadrato nei ruoli regionali:

a) il personale del soppresso ente Gioventù italiana trasferito alla regione Lazio ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, la cui utilizzazione presso gli uffici regionali è stata autorizzata con deliberazione n. 118 del 7 luglio 1976 del consiglio regionale del Lazio.

L'inquadramento decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data prevista dall'art. 3, comma terzo, della legge 18 novembre 1975, n. 764;

b) il personale di ruolo già dipendente dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica trasferito alla Regione ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 58, ivi compreso il personale assunto con provvedimenti consortili ovvero commissariali successivamente al 1° aprile 1972 e sino a tutto l'anno scolastico 1974-75, semprechè l'assunzione sia stata effettuata per coprire vacanze nelle dotazioni organiche approvate con i regolamenti di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 32, e purchè ancora in servizio alla data di messa in liquidazione dei consorzi.

Il personale interessato deve presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento decorrerà agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1976 e a quelli economici dalla data di effettiva presa di servizio presso la regione Lazio;

c) gli insegnanti elementari di ruolo assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche, per servizi da svolgere presso i patronati scolastici e i consorzi provinciali dei patronati scolastici che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, abbiano tempestivamente presentato l'istanza prevista dall'ultima parte dell'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77. L'inquadramento decorrerà agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1976 ed a quelli economici dalla data di effettiva assunzione in servizio presso la regione Lazio.

Art. 2.

L'inquadramento avverrà con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 41, concernente disposizioni per l'inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi.

Eventuali modificazioni della legge predetta sono estese al personale di cui alla presente legge.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 58 e all'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, nella parte in contrasto con la presente legge.

Art. 3.

Alla spesa di L. 618.000.000 necessaria nel corrente anno finanziario per l'attuazione della presente legge si farà fronte per L. 148.000.000 con la somma di pari importo prevista nella legge 9 giugno 1975, n. 58, e già stanziata sul cap. 11.03.01, per L. 168.000.000 con disponibilità del predetto capitolo e per le restanti L. 302.000.000 con integrazioni dello stesso cap. 11.03.01 apportando contestuale pari riduzione allo stanziamento iscritto nel cap. 17.27.51.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti da adottare di concerto con l'assessore al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. **66.**

Integrazione alla legge regionale n. 37 del 9 agosto 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale n. 37 del 9 agosto 1976 è sostituito dal seguente:

« La commissione d'inchiesta dovrà presentare al consiglio la propria relazione conclusiva entro il 31 gennaio 1977 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. **67**.
Pubblicazione di atti amministrativi della regione Lazio o da questa delegati.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti amministrativi della regione Lazio o da questa delegati per i quali è prescritta la pubblicazione, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 *dicembre* 1976.

(1280)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. **68**.
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **2** *del 20 gennaio 1977*)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. **1**.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **2** *del* 20 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1977, il bilancio per l'anno finanziario 1977, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 *gennaio* 1977.

(1281)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. **67**.
Rendiconto finanziario per l'esercizio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 31 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

(1526)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770480)